



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale

***Piano bieticolo saccarifero della Regione Sardegna
REG. (CE) N. 320/2006***

**- Ammodernamento delle aziende agricole ex bieticole attraverso
interventi di meccanizzazione -**

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI.

1. DESCRIZIONE ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

Il Regolamento CE 320/2006 del Consiglio, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità, ha attivato un fondo di ristrutturazione per le imprese produttrici di zucchero che hanno rinunciato alle quote di produzione, e ad un aiuto alla diversificazione per i bieticoltori che hanno dovuto, a seguito di questa riforma, abbandonare la coltura della barbabietola. Il Piano Bieticolo-saccarifero della Regione Sardegna è direttamente finalizzato al primo degli obiettivi individuati dal Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo, predisposto ai sensi dell'art. 6 del citato Reg. CE 320/2006 (*"Sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero"*). L'obiettivo specifico del piano regionale è quello di favorire la riconversione delle aziende agricole che hanno abbandonato la coltura della barbabietola da zucchero a seguito della chiusura dello zuccherificio Eridania SADAM S.p.a. di Villasor (CA), unico ad operare in Sardegna. Prevede esclusivamente interventi di meccanizzazione delle imprese in riconversione, attraverso l'adeguamento del parco macchine aziendale.

Il presente bando è ricollegabile alla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR Sardegna, che prevede un aiuto alle imprese agricole per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali finalizzati all'ammodernamento delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi della misura.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999;
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;

- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001;
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune;
- Reg. (CE) 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;
- Programma Di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) Sardegna 2007 – 2013, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, e successive mm. e ii.;
- Legge n. 689/81, modifiche al sistema penale;
- Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e s.m.i (legge n 300/2000);
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”.
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Documento nazionale “Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni il 14 febbraio 2008;
- Decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205, concernente “Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
- Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;
- DGR n° 41/22 del 29.7.2008, concernente l'approvazione del “Piano Bieticolo Saccarifero della Regione Sardegna”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 2293/DecA/70 del 25.9.2008 concernente l'approvazione delle direttive di attuazione del “Piano Bieticolo Saccarifero della Regione Sardegna”.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie della misura ammontano a complessivi € 889.161,00.

4. TIPOLOGIA ED INTENSITA' DELL'AIUTO

Tipologia dell'aiuto

Contributo in conto capitale.

Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto è espressa in percentuale del totale degli investimenti ammissibili. Per aiuto si intende il contributo pubblico sul costo totale complessivo.

La differenziazione sarà basata sulla zonizzazione e sul dato anagrafico (zone svantaggiate e giovani agricoltori), secondo la seguente tabella:

Zona non svantaggiata	40 %
Zona svantaggiata	50 %
Zona non svantaggiata giovani agricoltori	50 %
Zona svantaggiata giovani agricoltori	60 %

Per l'ubicazione dell'azienda in zona svantaggiata o non svantaggiata, vale il principio della prevalenza territoriale, come da fascicolo aziendale.

5. BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari sono gli ex bieticoltori, definiti come imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola in almeno una delle tre campagne di commercializzazione, 2003 -2004 -2005, precedenti quella nella quale è avvenuta la rinuncia della quota da parte dell'Eridania SADAM di Villasor (Anno 2006), e hanno conferito le produzioni all'impianto medesimo.

I beneficiari dovranno inoltre essere iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nelle sezioni speciali riservate alle imprese agricole;

Per beneficiare dell'aiuto il soggetto richiedente deve:

- 1) Presentare una scheda tecnica contenente:
 - le caratteristiche strutturali dell'azienda sulla quale le macchine dovranno operare;
 - la descrizione delle caratteristiche tecnologiche e tecniche delle macchine prescelte;
 - la valutazione tecnica ed economica delle macchine prescelte rispetto alla situazione aziendale;
 - l'analisi del grado di utilizzazione delle macchine.

- 2) Garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di:
 - igiene e sicurezza dei lavoratori (DPR 547/55, DPR 303/56, d. Lvo 626/94);
 - fitofarmaci (D. L.vo 194/95, DPR 290/01);
 - macchine, impianti e attrezzature (D.P.R. 459/96).

Al momento della presentazione della domanda i beneficiari devono avere la disponibilità giuridica dei terreni che concorrono al dimensionamento degli interventi per una durata residua pari ad almeno 7 anni, ovvero impegnarsi a garantire la disponibilità di pari superficie per lo stesso periodo (con la possibilità a tale scopo di modificare nel tempo le particelle aziendali).

Sono escluse dagli aiuti le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata.

6. MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

Il volume massimo di investimento ammissibile per azienda (IVA esclusa, ma comprese le spese generali), è fissato fino a € 100.000,00 per le aziende singole, senza limitazioni per quelle associate (cooperative, consorzi di cooperative, società agricole ex art. 2 del d.lgs. 99/2004).

Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000,00.

7. DEMARCAZIONE CON ALTRI STRUMENTI DI INTERVENTO

Le azioni a favore dei beneficiari del Piano di riconversione saranno rivolte solo a coloro che hanno dismesso in via definitiva la produzione di bietola in seguito alla riforma del settore e che abbiano le finalità descritte al punto 1.

I beneficiari non potranno avere accesso alla tipologia di investimento di cui alla lettera "b" della misura 121 del PSR della Regione Autonoma della Sardegna (*acquisto di macchine agricole, mezzi di trasporto, macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza*).

Per ulteriori criteri di demarcazione, anche rispetto agli altri strumenti finanziari comunitari, si fa riferimento a quanto previsto nel PSR della Regione Autonoma della Sardegna.

8. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a sostegno gli investimenti materiali per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzature (nuove di fabbrica) per la razionalizzazione dei mezzi di produzione aziendale, la riduzione dei costi e il miglioramento della qualità delle produzioni, delle condizioni di lavoro e degli standard di sicurezza degli addetti. In linea generale sono ammissibili macchine ed attrezzature quali trattrici, attrezzature per la semina, per la lavorazione del terreno, per la concimazione, per i trattamenti fitosanitari, per la raccolta, l'essiccazione, carro unifeed.

Sono inoltre ammissibili a sostegno investimenti immateriali per onorari di professionisti abilitati per il supporto tecnico all'azienda per l'espletamento della domanda di aiuto e per la predisposizione degli atti necessari. Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 2 % degli investimenti materiali.

Per salvaguardare le finalità degli aiuti pubblici concessi, il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili finanziati per cinque anni dalla decisione di erogazione dell'intero finanziamento (provvedimento di liquidazione finale).

In linea generale, per l'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento nazionale "linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed interventi analoghi" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 14/02/2008, fatto salvo il periodo di eleggibilità delle spese che decorre dal 1.1.2007.

In particolare, la scelta delle macchine e attrezzature dovrà essere basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per

parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. I preventivi dovranno essere confrontabili tra loro: non verranno accettati preventivi relativi a macchine, attrezzature con diverse caratteristiche. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

La concessione del sostegno sulla presente Misura non è compatibile con la Misura 121 del PSR, né con altre forme di sostegno per il medesimo investimento.

SONO ESCLUSI DAGLI AIUTI:

- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, comma 3 lettera d) del DM 454 del 14 dicembre 2001;
- drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
- investimenti di mera sostituzione (non si considera tale la sostituzione del parco macchine di età pari o superiore a 10 anni).

In linea generale, non sono sovvenzionati a norma del Reg. (CE) n. 1698/2005 gli investimenti che avrebbero l'effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per aziende che siano imposte da un'organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

9. COMPARTI PRODUTTIVI, INTERVENTI FINANZIABILI E REQUISITI SPECIFICI

Sono interessati tutti i comparti produttivi, ad esclusione di quello bieticolo saccarifero, con priorità per i comparti cerealicolo, foraggero, leguminose da granella, orticolo.

10. CRITERI DI SELEZIONE

Le istanze di finanziamento presentate verranno selezionate attraverso una griglia rappresentata da criteri di selezione a cui attribuire dei punteggi tenendo conto del grado di priorità della tipologia degli investimenti per ogni settore produttivo.

Tipologia	punteggio
Azienda singola condotta da giovani agricoltori	5
Azienda che ha già effettuato gli investimenti ai sensi del presente piano dal 1.1.2007 al 30.6.2008 (1)	3
Investimenti indirizzati ai comparti produttivi: cerealicolo, foraggero, leguminose da granella, orticolo.	10

(1) Farà fede la fattura di acquisto quietanzata.

Per l'ubicazione dell'azienda in zona svantaggiata o non svantaggiata vale il principio della prevalenza territoriale, come da fascicolo aziendale.

A parità di punteggio ulteriore priorità sarà riservata alla maggiore quantità di superficie dismessa precedentemente investita a barbabietola (la più favorevole delle ultime 3 annate).

Si definiscono giovani agricoltori coloro i quali hanno età compresa tra 18 e 40 anni e si sono insediati per la prima volta in agricoltura da meno di 5 anni. Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante, e nel caso di società cooperative qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

Sulla base di punteggi attribuiti alle domande, L'ARGEA Sardegna provvederà a predisporre e pubblicare, ai fini del finanziamento, una graduatoria unica regionale.

11. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

ARGEA Sardegna è l'ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di aiuti presentate sul Piano Bieticolo Saccarifero della Regione Sardegna. L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'AGEA.

12. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il contributo viene erogato in unica rata al momento della liquidazione finale. Non sono ammesse anticipazioni o acconti.

13. PROCEDURE OPERATIVE

a) COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Gli operatori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata, prima della compilazione della domanda di aiuto, presso un CAA autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto. Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale l'azienda verrà iscritta, senza oneri per il richiedente, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'operatore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

Conformemente a quanto richiesto dal Reg. (CE) n. 796/2004, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli amministrativi. Tali controlli sono propedeutici alla "validazione" del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze riferite al richiedente.

b) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

La compilazione e la trasmissione delle domande deve avvenire per via telematica attraverso la procedura informatica realizzata nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), disponibile all'indirizzo internet <http://intranet.sardegnaagricoltura.it>, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sui due quotidiani regionali.

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili, se non attraverso l'aggiornamento del fascicolo aziendale secondo le modalità di cui al punto precedente.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno "rilasciate" dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti. Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAR e consentirà di individuarla univocamente.

I soggetti che possono essere abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR; sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA); limitatamente alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- 2) i singoli beneficiari, limitatamente alle proprie domande;

Per informazioni sulle modalità di utilizzo della procedura informatica sarà possibile rivolgersi al supporto tecnico SIAR dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 ai numeri di telefono 070/6066234 e 070/6066357 oppure all'indirizzo e-mail: siar.supportotecnico@regione.sardegna.it.

Completata la compilazione telematica, il richiedente dovrà:

- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema,
- sottoscriverla e recapitarla al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione telematica.

Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente; nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Ai sensi del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

La domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati dichiarati.

In ogni caso la struttura competente a ricevere le domande non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del Reg. (CE) 1975/2006, le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione mediante "domanda di correzione" in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità);
- incompleta compilazione di parti della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità).

Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Non saranno ritenute ricevibili le domande di aiuto:

- presentate in data antecedente a quella prevista dal bando, ovvero oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo;

- con mancata o errata indicazione del CUA;A;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAR.

Si ricorda che la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione.

Il Manuale d'uso della procedura informatica sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna e all'indirizzo <http://intranet.sardegnaagricoltura.it> contestualmente all'apertura dei termini di presentazione delle domande. Per informazioni sulle modalità di utilizzo della procedura informatica sarà possibile rivolgersi agli Sportelli Unici Territoriali (SUT) delle agenzie Argea e Laore i cui recapiti possono essere reperiti sul portale tematico regionale dell'Agricoltura all'indirizzo www.sardegnaagricoltura.it.

c) AMMISSIBILITA' E SELEZIONE DELLE DOMANDE

L'ammissibilità e la selezione delle domande avverranno sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda. In fase di redazione delle domande, la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento delle informazioni necessarie all'attribuzione delle priorità/preferenze.

La procedura provvederà, per quanto possibile, a guidare l'inserimento dei dati evitando incongruenze degli stessi. I dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente. La procedura stessa provvederà, al termine della compilazione, ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma delle varie tipologie di priorità).

d) PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA

Verificata la ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, e sulla base del punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande, l'ARGEA Sardegna provvederà a predisporre e pubblicare la graduatoria unica regionale.

La graduatoria, approvata con provvedimento dirigenziale di ARGEA Sardegna, verrà pubblicata sul sito Internet della Regione, dandone comunicazione sul BURAS e affissa all'Albo dell'ARGEA Sardegna. Le istanze non ammesse saranno restituite agli interessati con provvedimento dirigenziale.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte eventualmente non ammissibili.

e) PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, l'ARGEA Sardegna richiederà agli interessati la scheda tecnica (di cui all'Allegato A), corredata dai preventivi e da una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere consegnata all'ufficio competente entro 30 giorni dalla data della richiesta.

f) ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO

Nel caso fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni alla documentazione, è necessario darne immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa.

A conclusione dell'istruttoria, i cui risultati possono comportare anche il riposizionamento in graduatoria o l'esclusione della domanda dalla medesima, il funzionario incaricato compilerà la relazione istruttoria ed il dirigente del Servizio competente emetterà il provvedimento di

concessione degli aiuti, fissando il termine per il completamento degli acquisti in **6 mesi** dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Non si potrà in alcun caso ammettere a contributo un importo superiore a quello richiesto nella domanda.

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dei progetti inseriti in elenco (che verrà fatto scorrere), fermo restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

In caso di esito negativo dell'istruttoria o di parziale accoglimento della richiesta sono ammessi ricorsi gerarchici ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 31/98, nonché i ricorsi in sede giurisdizionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

g) PROROGHE

Il beneficiario dell'aiuto, qualora sussistano validi motivi eccezionali ed imprevedibili, adeguatamente comprovati, non imputabili a carenze progettuali, può chiedere una proroga del termine ultimo di esecuzione dei lavori e di liquidazione. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi e può essere accordata una sola volta (fatti salvi i casi di forza maggiore). La concessione della proroga è riservata all'insindacabile giudizio del Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione. Alla concessione della proroga si provvede con atto formale.

h) VARIANTI

Sono previste unicamente lievi varianti così come previste dall'art. 4 del D.P.R. 446 del 22.05.1967 (varianti a sanatoria di lieve entità, comprese entro il limite del 10% dell'importo dei lavori).

i) REVOCHE

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando:

- 1) scaduti i termini di esecuzione in sede di accertamento finale si constata che la ditta, rinunciando arbitrariamente alla esecuzione di opere ammesse, abbia pregiudicato la riuscita dell'intervento;
- 2) in tutti gli altri casi in cui la condotta della ditta o ragioni giuridico-amministrative connesse alla stessa abbiano compromesso il raggiungimento delle precipue finalità dell'intervento.

La revoca della concessione è riservata al giudizio del Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

l) ACCERTAMENTO FINALE

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse dall'ufficio competente, il beneficiario dovrà presentare i documenti di spesa e la domanda di liquidazione del saldo del contributo.

Tutte le fatture devono essere corredate da una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice che attesti che il prezzo indicato nella fattura è al netto di sconti e che non sono state e nemmeno verranno emesse note di accredito a favore dell'acquirente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione nei cinque anni successivi all'acquisto di macchine, impianti, attrezzature, al fine di verificare l'effettivo possesso degli stessi presso l'azienda beneficiaria o, comunque, risultando questo cessato, accertare se ciò è dipeso da naturale obsolescenza e/o comprovata rottamazione per causa di forza maggiore.

In caso di mancato o parziale acquisto o mancato accertamento delle forniture previste in progetto, il concessionario dovrà restituire all'Amministrazione Regionale, in misura proporzionale alle spese non accertate, i contributi già percepiti, maggiorati del cumulo degli interessi calcolati al tasso

legale, ai sensi degli articoli 1224, 1282 e 1284 del Codice Civile. Il recupero degli interessi non sarà richiesto per importi inferiori a € 50,00.

14. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E SANZIONI

Per salvaguardare le finalità degli aiuti pubblici concessi, il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili finanziati per cinque anni dalla decisione di erogazione dell'intero finanziamento.

Per quanto concerne i controlli, saranno acquisite le modalità stabilite in base a specifiche disposizioni predisposte dall'Organismo Pagatore, sentite le Regioni per la dovuta coerenza con le norme previste nell'ambito dei rispettivi PSR. In ogni caso, si applica il disposto degli articoli 26 e 27 del Reg. CE n. 968/2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 320/06 del Consiglio.

In particolare, se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti nel Programma di ristrutturazione nazionale, l'aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati, eccetto il caso di forza maggiore. In tal caso gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di rimborsare l'aiuto, sino alla data del rimborso effettivo. Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Inoltre, se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti nel Programma di ristrutturazione nazionale, egli deve pagare una penale pari al 10% dell'importo che è tenuto a rimborsare, con le modalità sopra descritte. La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra, con prove sufficienti, che l'inadempienza è dovuta per causa di forza maggiore. Se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30% dell'importo da rimborsare.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si farà riferimento alle norme e alle procedure comunitarie e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

Allegati

A) SCHEDA TECNICA